



# COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE

Provincia di Ancona

## ORDINANZA SINDACALE

Numero: 4 Data: 17/12/2019

**OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI NELLE VIE DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

che in Piazza Martiri Patrioti e nelle adiacenti Vie del centro storico il giorno 31 dicembre 2019 si svolgeranno eventi finalizzati al festeggiamento del nuovo anno;

che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come molti incidenti, in occasione dell'uso (spesso improprio o imprudente) di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per operare in sicurezza;

che, ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni alle persone anche di grave entità a causa dell'utilizzo di simili prodotti, a dimostrazione che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati da bambini o in presenza di animali;

che tali prodotti pirici, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste in quanto sono in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;

che spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che trascurano più facilmente degli adulti l'osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose;

che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, determinandone in alcuni casi anche il ferimento o la morte;

□ che possono determinarsi anche danni economici alle cose ed al patrimonio pubblico e privato, soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici, anche solo ad effetto illuminante;

**CONSIDERATO** inoltre che i prodotti pirotecnici provocano un aumento delle polveri sottili presenti nell'aria.

**ATTESO** che l'Amministrazione comunale è particolarmente attenta al problema ed intende adottare le precauzioni necessarie ad assicurare l'incolumità e la sicurezza pubblica garantendo che le manifestazioni, programmate e spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

**RILEVATO** che

□ nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l'impiego in ambito privato;

□ occorre comunque salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

**POSTO** che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla;

**DATO ATTO** che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi se fatto in presenza di bambini in tenera età è quasi sempre causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo tanto da provocare richieste di emissione di appositi atti interdittivi;

**CONSIDERATO** che la manifestazione in programma per il Capodanno in Piazza Martiri Patrioti e nelle vie del centro storico richiamerà numerose persone di tutte l'età e che sia quindi opportuno adottare specifiche misure di prevenzione considerato che l'esplosione di petardi, fuochi d'artificio ed altro, potrebbe causare danni all'incolumità delle persone;

**RITENUTO** opportuno procedere in merito mediante la regolamentazione dell'impiego dei prodotti pirotecnici per i giorni del 31/12/2019 e 01/01/2020, al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose, di disturbo alla quiete pubblica, per prevenire anche le situazioni di allarme nei cittadini, anche al fine di dissuadere, vietare e reprimere tali comportamenti lesivi della sicurezza urbana;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";

**VISTI:**

- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplosivo;
- il suddetto art. 57 che prevede: " *Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.*"

- gli articoli 659 (*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*) art. 674 (*Getto pericoloso di cose*) art. 679 (*Omessa denuncia di materie esplodenti*) e art. 703 (*Accensioni ed esplosioni pericolose*) del codice penale;

**VISTA** la legge 241/90 che consente di pubblicare all'Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;

**VISTO** il D.L. 23/05/2008, n.92 convertito in legge 24/07/2008, n.125;

**VISTO** l' articolo 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 " Testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti Locali" come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTO** l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689 così come modificato dall'art. 6 bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

#### **ORDINA**

In Piazza Martiri Patrioti e nelle Vie del centro storico dalle ore 19,00 del giorno 31 dicembre 2019 e sino alle ore 6,00 del giorno 1 gennaio 2020 è vietato a chiunque far esplodere fuochi d'artificio, petardi, "botti" di qualsiasi tipo anche se di libera vendita.

#### **DISPONE CHE**

salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (cinquecento). Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

#### **MODALITA' DI RICORSO**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPRn. 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

#### **DISPONE**

- che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e inserita sul sito internet del Comune di Belvedere Ostrense.
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comune di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello.
- di trasmettere , ai sensi dell'art. 54, comma 4, T.U.E.L., copia della presente ordinanza alla Prefettura di Ancona –Ufficio Territoriale del Governo.

#### **DEMANDA**

Alla Polizia Municipale e a tutti gli Agenti della Forze dell'Ordine, di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

Belvedere Ostrense, 17/12/2019



Il SINDACO  
Avv. Sara Ubaldini